



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Sezione di Marostica

Regolamento Sezionale

Deliberato dall'Assemblea Ordinaria Sezionale il 26 febbraio 1978

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 12 marzo 1978

Emendamenti agli art. 19-26 approvati dal CDN nella seduta del 18/01/1987

Emendamenti agli art. 14-28 approvati dal CDN nella seduta del 16/10/1993

Emendamenti agli art. 11-27-31-38 approvati dal CDN nella seduta del 23/04/1995

Emendamento all'art. 26 approvato dal CDN nella seduta del 15/04/2000

Emendamenti agli art. 2-3-24-26-28-30-34-43 ed inserimento art. 11 bis e 59 approvati dal CDN nella seduta del 09/04/2011.

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - La Sezione di Marostica dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) che ha sede in Marostica è stata costituita nel settembre 1921; ha il compito di promuovere, dirigere, favorire – direttamente o per mezzo dei propri Gruppi – l'attività sociale nelle sue varie forme e manifestazioni, secondo gli scopi statutari dell'A.N.A. previsti dall'art. 2 dello Statuto Nazionale.

EMBLEMI

Art. 2 – L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, sul quale è appuntato il facsimile della M.O. di cui la Sezione ha diritto di fregiarsi.

L'emblema del Gruppo è il GAGLIARDETTO, conforme al modello (all. 2), sul quale non può essere appesa alcuna medaglia o distintivo.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti a qualsiasi manifestazione deve essere deliberato volta per volta dal Consiglio Direttivo Sezionale o di Gruppo (per i Gagliardetti) o autorizzato, nei casi d'urgenza, dal Presidente della Sezione stessa.

Il Vessillo e il Gagliardetto dovranno essere possibilmente scortati da due soci.

SOCI

Art. 3 – Possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno due mesi in reparti alpini e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.(art. 4 dello statuto).

Tutti i soci hanno uguali doveri ed uguali diritti (art. 4 dello Statuto = art. 6 del Regolam. Naz.le)

Art. 4 – I soci sono iscritti alla Sezione per mezzo dei Gruppi da essa dipendenti e sono tenuti al pagamento della quota annua che è determinata dalla Assemblea Sezionale.

Art. 5 – La domanda di ammissione a Socio – compilata su apposito modulo – presentata dal Capo Gruppo, dovrà essere firmata dall’interessato. Le sopraddette domande dovranno essere esaminate dall’apposita Giunta di Scrutinio della Sezione (art. 39).

Art. 6 – Ad ogni socio la Segreteria della Sezione rilascerà il bollino dell’anno a cui il tesseramento si riferisce ed ai nuovi soci anche la tessera dell’A.N.A.

Art. 7 – La qualifica di socio cessa:

- a) per dimissioni presentate alla Sezione tramite il Capo Gruppo**
- b) per mancato pagamento dell’annualità scaduta**
- c) per radiazione (vedasi art. 36 Statuto Nazionale) a seguito di continuata cattiva condotta morale o di condanna penale ritenuta incompatibile con l’appartenenza all’Associazione.**

Art. 8 – Contro il provvedimento di radiazione preso dal C.D.S. il socio può interporre appello al C.D.N. che giudicherà secondo le norme previste dal regolamento Nazionale.

Art. 9 – Il socio che cambia indirizzo o residenza deve comunicarlo al Capo Gruppo e questi alla Sezione.

TESSERAMENTO

Art. 10 – Il tesseramento sociale inizia con il 1 novembre di ogni anno e si chiude il 15 ottobre dell’anno successivo.

Trascorso tale termine il socio che non abbia versato la quota dell’anno in corso viene considerato moroso ad ogni effetto e rimane sospeso dalla sua qualifica di socio finché non si sia messo in regola.

Sarà anche sospeso l’invio del giornale L’ALPINO da parte della Sede Nazionale (art. 31 Reg. Naz.).

AMICI DEGLI ALPINI

Art. 11 – Tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei riguardi della Sezione o del Gruppo, ma che non posseggono i requisiti per essere soci dell’A.N.A. possono venire considerati “Amici degli Alpini”, SOCI AGGREGATI, e verranno forniti di un Tesserino Speciale rilasciato dalla Sezione. Ad essi non può essere consegnata la tessera dell’Associazione, non possono portare il Cappello Alpino, e fregiarsi del distintivo sociale; possono comunque ricevere il giornale L’ALPINO dietro versamento da parte del Gruppo della quota stabilita per l’abbonamento dei non soci.

Art. 11 bis - Il socio aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio "aiutante". Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio. L'eventuale decisione di rigetto della domanda per socio "aiutante" non dovrà, necessariamente, essere motivata. (art 18 ter statuto naz.le)

ORGANI DIRETTIVI SEZIONALI

Art. 12 – Gli organi direttivi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei soci o dei Delegati sezionali
- il Presidente della Sezione
- il Consiglio Direttivo Sezionale
- la Giunta di Scrutinio
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA SEZIONALE

(art. 31 Statuto Naz. – art. 24 Regol. Naz.)

Art. 13 – L'Assemblea Sezionale rappresenta l'universalità dei soci della Sezione e si riunisce in Marostica in data stabilita dal Consiglio:

- In Assemblea Ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno
- In Assemblea Straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario oppure negli altri casi secondo le norme disposte dall'art. 31 dello Statuto Nazionale.

Art. 14 – I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- discutere e deliberare sulle relazioni morale e finanziaria presentate dal Consiglio Direttivo, sul bilancio consuntivo e preventivo e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- determinare con effetto dall'anno successivo, la quota a carico dei soci, comprendente la aliquota di spettanza della Sede Nazionale e quella per assicurare il funzionamento della Sezione;
- procedere alle votazioni tra i soci della Sezione delle seguenti cariche sociali:
 - a. il Presidente della Sezione
 - b. i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale
 - c. i componenti della Giunta di Scrutinio
 - d. i Revisori dei Conti
 - e. i Delegati all'Assemblea Nazionale

Art. 15 – L'Assemblea Straordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono nulle le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, su argomenti non posti all'ordine del giorno

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 16 – Le Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, vengono convocate dal Consiglio Direttivo Sezionale mediante:

- **avviso contenente l'ordine del giorno, inviato ai Capi Gruppo almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riunione**
- **affissione di avviso conforme, all'Albo della Sede Sezionale**
- **comunicato sulla stampa locale.**

Art. 17 – Qualora il Consiglio Direttivo Sezionale, a seguito delle dimissioni di tutti o parte dei Consiglieri, non sia più in grado di deliberare per mancanza del numero legale, compete alla Sede Nazionale convocare l'Assemblea Sezionale per eleggere il nuovo Consiglio.

Art. 18 – Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 19 – L'Assemblea Sezionale è formata dai Delegati dei soci iscritti ai Gruppi.

A ciascun gruppo spetta di diritto di far partecipare all'Assemblea Sezionale – sia Ordinaria che Straordinaria – un delegato ogni 20 (venti) soci o frazione superiore a 10 (dieci).

Il numero dei delegati spettante a ciascun gruppo viene fissato dal Consiglio Direttivo Sezionale in relazione al numero dei soci in regola con il pagamento della quota alla fine dell'anno precedente.

Al gruppo spetta – comunque – un Delegato.

Non possono ricoprire il posto di Delegato i Consiglieri Sezionali ed i Revisori dei Conti.

Art. 20 - Al Capogruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea mediante lettera scritta da un altro Delegato del Gruppo e nel caso che a questi spetti un solo Delegato, da un socio del gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti fra i soci del Gruppo dall'Assemblea dello stesso.

VOTAZIONI

Art. 21 – All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto.

Ciascun Delegato può rappresentare un solo altro delegato del proprio Gruppo, che gli abbia dato delega scritta sul biglietto di ammissione all'Assemblea.

Art. 22 – La Sezione trasmette in tempo utile a ciascun Capo Gruppo tanti “Biglietti di Ammissione” all'Assemblea, quanti sono i delegati che spettano al Gruppo in conformità all'art. 19 del Presente Regolamento.

Tali biglietti dovranno essere completati a cura del Capo Gruppo e sotto la sua responsabilità, con l'indicazione del cognome e nome del Delegato ed inoltre del suo eventuale rappresentante e firmati dal Capo gruppo Medesimo. Non hanno facoltà di voto all'Assemblea i Delegati che siano sprovvisti del Biglietto di Ammissione completo in ogni sua parte come al comma precedente.

Art. 23 – I Delegati ammessi all'Assemblea eleggono fra i suoi intervenuti il Presidente dell'Assemblea, il Segretario (che può essere quello della Sezione) e due o più Scrutatori.

Al segretario compete redigere il Verbale dell'Assemblea che dovrà essere sottoposto all'Approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale alla sua prima riunione successiva all'Assemblea.

Il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea dovrà essere tenuto agli atti nell'apposita cartella o, meglio, trascritto in apposito registro.

Art. 24 – Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante scheda a voto segreto.

A parità di voti viene eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione e, a parità di iscrizione, il più anziano di età.

Le altre votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che sia richiesto al Presidente anche da uno dei Delegati presenti, che si voti per appello nominale oppure per scrutinio segreto.

VALIDITA' E POTERE DELLE ASSEMBLEE.

Art. 25 – Per quanto concerne la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ci si dovrà attenere a quanto contemplato al II e III comma dell'art. 24 del Regolamento Nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri pari al numero dei Gruppi che compongono la Sezione (attualmente 18).

Nelle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Sezionale costituisce aspetto prioritario la rappresentanza di ogni Gruppo della Sezione.

In caso d'ingresso o di formazione di nuovi Gruppi, questi presenteranno al successivo rinnovo delle cariche del CDS, la candidatura per il nuovo Consigliere Sezionale.

In caso di scioglimento di un Gruppo, il Consigliere Sezionale di quel Gruppo decadrà automaticamente dalla carica.

Il Presidente Sezionale ed i Consiglieri vengono eletti, dall'Assemblea dei Delegati Sezionali per un triennio, salvo rinnovazione di 1/3 dei Consiglieri dopo il primo anno, di 1/3 dopo il secondo e di 1/3 dopo il terzo.

**Il Presidente Sezionale è rieleggibile al massimo per due volte consecutive.
I Consiglieri sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessa dalla sua carica, viene sostituito da un altro socio eletto alla prima Assemblea successiva e questi prende a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto.**

NORMA TRANSITORIA: Il passaggio dagli attuali 14 ai previsti 18 Consiglieri di Sezione avverrà nel rispetto del IV comma del presente articolo (rinnovazione di 1/3). Pertanto si provvederà ad incrementare il CDS di un nuovo Consigliere a decorrere dalla Assemblea dei Delegati Sezionali successiva all'entrata in vigore del presente regolamento , verrà inserito un ulteriore Consigliere l'anno successivo ed ancora un Consigliere l'anno dopo. Un ulteriore Consigliere verrà inserito poi nell'anno di scadenza del Presidente Sezionale. L'incremento dei componenti il CDS avverrà così progressivamente in un triennio successivo all'entrata in vigore della presente modifica portando a regime il numero dei Consiglieri a 18 oltre il Presidente.

CONVOCAZIONE PER LA NOMINA DELLE CARICHE.

Art. 27 - Entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea, il Presidente della Sezione dovrà riunire il Consiglio per la nomina delle cariche sociali indicate nell'art. 28.

CARICHE DEL CONSIGLIO.

Art. 28 – Il Consiglio nomina fra i suoi membri – tenendo eventualmente presenti le indicazioni del Presidente della Sezione – con separate votazioni tramite scheda segreta:

- **due Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni di Vicario, ed uno possibilmente residente a Marostica**
- **il Segretario**
- **il Tesoriere**

che costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Sezione, che ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio o – in caso d'urgenza – di prendere tutte le decisioni necessarie, salvo ratifica del Consiglio.

Il Consiglio nella stessa seduta nomina inoltre:

- **I Consiglieri di Raggruppamento**
- **I Componenti della Commissione del Rif. Cecchin**

Assegna i compiti inerenti al buon funzionamento della Sezione anche a soci non facenti parte del Consiglio:

- **Il Consigliere addetto allo sport**
- **Il Consigliere di collegamento con il Centro Trasfusionale**
- **Il Consigliere referente con il Centro Studi ANA**

COMPITI DEL CONSIGLIO

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo Sezionale dirige la Sezione:

- **promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali**

- assiste i Gruppi e ne coordina le attività
- autorizza la costituzione di nuovi Gruppi
- provvede al normale funzionamento dell'Associazione ed il suo inserimento nella generale organizzazione nazionale
- amministra il patrimonio
- delibera la convocazione dell'Assemblea Sezionale
- presenta annualmente all'Assemblea la propria relazione morale e finanziaria unitamente ai bilanci consuntivo e preventivo
- istituisce annualmente fra i propri membri e soci commissioni con particolari incarichi
- prende i provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale
- da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento A.N.A. e del presente Regolamento Sezionale.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 30 – Il Consiglio è convocato dal Presidente della Sezione almeno una volta al mese mediante avviso scritto contenente l'Ordine del giorno, inviato a domicilio almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

La convocazione potrà avvenire, sempre rispettando i termini suddetti anche per via elettronica e/o telematica.

L'avviso può essere inviato anche ai Revisori dei Conti ed essere esteso anche ai membri della Giunta di Scrutinio, agli ex Presidenti di Sezione, ai Consiglieri Nazionali in carica o scaduti (soci della Sezione).

Essi non hanno voto deliberativo, ma le loro dichiarazioni possono venire inserite nel Verbale delle sedute.

Il Consiglio dovrà altresì essere convocato dal Presidente a seguito di motivata richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti o dai Revisori dei Conti con l'indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno.

In questi casi la convocazione dovrà essere fissata entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 31 – Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno; quelli che fossero iscritti con indicazione generica o di "varie" non danno luogo a deliberazioni, salvo che il Consiglio decida diversamente;

Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza relativa dei voti dei presenti;

Per la radiazione di socio, di cui all'art. 7 comma c, occorre il voto favorevole (a scheda segreta) di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti; essa sarà scritta a verbale con i motivi che l'hanno determinata;

E' necessario inoltre il voto favorevole di non meno dei $\frac{3}{4}$ dei presenti per la validità dello scioglimento di un Gruppo.

Art. 32 – Di ogni seduta di Consiglio, il Segretario ed in sua assenza un Consigliere designato dal Presidente, dovrà redigere un verbale che, letto ed approvato dal Consiglio nella prima seduta successiva e firmato dal Presidente e dal

Segretario, sarà tenuto agli atti in apposita cartella oppure trascritto sull'apposito registro.

DECADENZA DALLA CARICA

Art. 33 – Il Consiglio può dichiarare decaduto dall'Ufficio il componente che senza giustificato motivo non sia intervenuto alle sedute per 3 (tre) volte consecutive. Per la sua sostituzione si applicherà la norma stabilita dall'art. 26 comma 4 del presente Regolamento.

PRESIDENTE

Art. 34 – Il Presidente rappresenta la Sezione a tutti gli effetti:

- **convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza**
- **provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi**
- **presenta agli stessi ogni proposta che reputa opportuna ai fini del conseguimento degli scopi sociali**
- **vigila sull'andamento della Sezione e dei Gruppi, avvalendosi per questi ultimi dell'Opera dei Consiglieri di Raggruppamento**
- **cura i rapporti, anche amministrativi, fra l'Associazione e la Sezione e fra questa e i Gruppi**
- **interviene di persona o tramite i Consiglieri di Raggruppamento alle riunioni di Gruppo**
- **cura l'organizzazione delle manifestazioni della Sezione**
- **è responsabile della regolarità della gestione amministrativa della Sezione**
- **provvede, con i fondi a disposizione, alle spese ordinarie e a quelle straordinarie**
- **in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente-Vicario.**

SEGRETARIO

Art. 35 – Il Segretario della Sezione:

- **cura il disbrigo delle pratiche d'ufficio**
- **redige i verbali delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea Sezionale**
- **cura la regolare riscossione delle quote sociali (art. 6 e art. 48)**
- **effettua il servizio di cassa coadiuvato e sotto il controllo del Tesoriere che ne è responsabile**
- **si avvale del personale di segreteria qualora il Consiglio ne abbia autorizzato l'assunzione.**

TESORIERE

Art. 36 – Il Tesoriere della Sezione:

- è incaricato dell'amministrazione patrimoniale e finanziaria della Sezione
- compila i bilanci consuntivo e preventivo
- tiene aggiornate e regolate le scritture contabili e i registri di consistenza dei materiali.

CONSIGLIERI DI RAGGRUPPAMENTO

Art. 37 – Il Consigliere di Raggruppamento rappresenta la Sezione presso i Gruppi affidatigli e ne cura i rapporti tra loro;

- interviene alle Assemblee dei Gruppi e assicura che si svolgano nel rispetto delle norme statutarie
- vigila sull'andamento dei Gruppi e sulla regolarità della gestione finanziaria
- promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali dei Gruppi e ne cura l'organizzazione
- provoca riunioni dei Gruppi per discutere sull'andamento dei Gruppi o per studiare le proposte intese a potenziare e migliorarne il funzionamento.

COMMISSIONE RIFUGIO "G. CECCHIN"

Art. 38 – La Commissione del Rifugio Cecchin che all'inizio del suo mandato avrà cura di nominare fra i suoi membri un Presidente, dovrà:

- vigilare sull'andamento e sulla regolarità della attività annuale
- intervenire ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche a seguito di segnalazioni esterne
- provvedere a dare il benessere per lavori di ordinaria manutenzione, come per le opere di straordinaria natura
- segnalare al Presidente qualsiasi decisione a seguito di ogni seduta per la conseguente necessaria ratifica da parte del Consiglio Direttivo Sezionale
- provvedere con l'aiuto del socio incaricato alla custodia della "Baita" a fornire tutti i dati per la compilazione del rendiconto a fine stagione estiva
- controllo sulle attrezzature, mobili, automezzi, ecc.

La Commissione potrà avvalersi quando lo ritenga opportuno dell'aiuto del Segretario della Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 39 – I componenti della Giunta di Scrutinio, eletti dall'Assemblea Sezionale, i numero di 5 (cinque), durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili. Essi nominano tra di loro un Presidente.

La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande dei soci esprimendo il proprio parere all'occorrenza anche scritto.

Qualora sorgano controversie che la Giunta non riesca ad appianare essa trasmette i dati raccolti - corredati dal proprio parere – al Consiglio Direttivo Sezionale perché deliberi in merito.

E' dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei soci.

REVISORI DEI CONTI

Art. 40 – I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Sezionale, n. 3 Effettivi e n. 2 supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti:

- **esercitano la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria della Sezione**
- **presentano all'Assemblea dei delegati Sezionali la loro Relazione sui bilanci annuali**
- **su richiesta del Presidente di Sezione provvedono anche a verificare sulla gestione presso qualsiasi Gruppo riferendo al Consiglio Direttivo Sezionale**
- **delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale**

I Revisori dei Conti, all'inizio del mandato, nominano tra loro un Presidente.

Nei casi di assenza per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, si applica il disposto dell'art. 33.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 41 – Sono eletti dall'Assemblea Sezionale per il periodo di un anno e sono rieleggibili.

I Loro nominativi dovranno essere comunicati dalla presidenza della Sezione alla Sede Nazionale entro il 31 marzo (art. 25 Statuto Nazionale).

GRUPPI

Art. 42 – In qualsiasi località ove risiedono almeno dieci soci dell'A.N.A. e che avendone i requisiti abbiano presentato domanda alla Presidenza Sezionale per diventarlo, essi potranno costituirsi in Gruppo.

La sua costituzione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 43 – A partire dal 1° novembre e comunque prima dell'Assemblea Sezionale che dovrà tenersi entro il 15 marzo di ogni anno, il Capo Gruppo deve riunire in seduta i soci del proprio Gruppo.

Nelle riunioni dell'Assemblea Ordinaria:

- **Si discute e delibera sulla relazione morale del Capo Gruppo e sul Rendiconto finanziario dell'anno sociale precedente**
- **Si discute e si delibera su ogni altro argomento che sia posto all'ordine del giorno**

- Si eleggono, con liste separate ed a scrutinio segreto, il Capogruppo ed il consiglio di gruppo. Il numero di membri del consiglio di gruppo e' variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici). Il numero dei componenti del Consiglio di Gruppo viene stabilito dalla Assemblea di Gruppo prima delle elezioni stesse. Si vota con una sola preferenza per il Capogruppo e con un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere per i consiglieri di gruppo. In seno al consiglio di gruppo eletto, nel corso della prima riunione, il Capogruppo nomina il Vice-Capogruppo e propone la nomina del segretario e del cassiere. La carica di Capogruppo e' equiparata, per la sua durata e rieleggibilita', alla corrispondente carica sezionale.
- Si eleggono i Delegati all'Assemblea Sezionale secondo quanto stabilito dall'art. 19 e dall'art. 20

Norma transitoria

I capigruppo che, alla data del rinnovo cariche, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, risultassero in carica da almeno 9 anni si ritengono automaticamente in scadenza e non potranno candidarsi alle elezioni di gruppo per l'incarico di Capogruppo

Art. 44 – L'Assemblea può anche essere convocata ogniqualvolta il Capo gruppo lo giudichi necessario, oppure nel caso ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/10 dei soci, con il minimo di cinque, iscritti al Gruppo con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Capo Gruppo deve dare avviso della convocazione dell'Assemblea in tempo utile alla Sezione, ai Consiglieri di Raggruppamento e ai propri soci.

In questo caso deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro le due settimane.

Art. 45 – L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà dei soci in regola con il tesseramento ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I soci non possono farsi rappresentare all'Assemblea

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti

Alle votazioni per le elezioni delle cariche sociali si applicano le norme dell'art. 24.

Art. 46 – Le comunicazioni dei Gruppi di cui all'art. 29 dello Statuto Nazionale, devono essere inviate al Consiglio Direttivo Sezionale, entro 15 giorni dalla effettuazione dell'Assemblea.

Art. 47 – Ogni socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 48 – Ogni Capo Gruppo deve far pervenire alla Segreteria della Sezione le quote sociali entro il mese di aprile di ogni anno.

Le quote di iscrizione di nuovi soci dovranno essere versate alla Segreteria della Sezione con una distinta separata da quella dei soci anziani.

Art. 49 – Il Gruppo, per qualunque manifestazione pubblica che intende organizzare deve ottenere la preventiva autorizzazione del CDS, al quale deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa, domanda scritta con allegato il relativo programma.

La domanda dovrà essere firmata oltre che dal Capo Gruppo anche dal Consigliere di raggruppamento che dovrà esprimere il proprio parere.

Art. 50 – Sono vietate iniziative di soci o di Gruppi, prese in nome della Sezione o del Gruppo, qualora questi non abbiano avuto autorizzazione per mezzo dei propri organi competenti.

Art. 51 – Il Gruppo può essere sciolto dal Consiglio Direttivo Sezionale quando non dia prova di vitalità o svolga attività non conforme allo Statuto, al presente Regolamento e agli scopi sociali dell’A.N.A.

Inoltre quando si riduca di numero per oltre un anno al 50% del minimo stabilito dall’art. 27 dello Statuto.

Contro il provvedimento di scioglimento del Gruppo adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale, il Capo Gruppo può interporre appello al C.D.N., come indicato dall’art. 36 del regolamento Nazionale.

Art. 52 – Il Gagliardetto del Gruppo sciolto dovrà essere consegnato alla Presidenza della Sezione che ne rilascerà ricevuta e ne curerà la custodia fino alla eventuale ricostituzione del Gruppo.

ADUNATA SEZIONALE

Art. 53 – L’Adunata Sezionale potrà avere luogo ogni anno in epoca, località e con programma stabiliti dal Consiglio Direttivo Sezionale e in comune accordo con il Gruppo candidato alla organizzazione.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 54 – lo scioglimento della Sezione può essere deliberato:

- **dal Consiglio Direttivo Nazionale quando la Sezione non dia prova di vitalità o svolga attività non conforme allo Statuto ed agli scopi sociali**
- **per riduzione numerica dei soci come previsto dall’art. 22 dello Statuto Nazionale**
- **da un’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo Sezionale.**

L’Assemblea può deliberare lo scioglimento soltanto con l’intervento anche per delega come previsto per le Assemblee Ordinarie e col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Delegati in carica.

Per analogia le norme di cui sopra valgono anche per l’eventuale scioglimento di un Gruppo della Sezione.

Art. 55 – Il patrimonio della Sezione, passerà in amministrazione al Consiglio Direttivo Nazionale che ne curerà la gestione separatamente fino alla eventuale ricostituzione della Sezione.

Art. 56 – Contro il provvedimento di scioglimento della Sezione adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, la Sezione può interporre appello alla prima Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 57 – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per la interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 58 – Con la loro iscrizione alla Sezione i soci accettano incondizionatamente il presente Regolamento ed esonerano l'Associazione Nazionale Alpini, la Sezione e i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso di danni e infortuni in occasione di gite e manifestazioni sociali.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 59 - Il giornale della Sezione è “DAI FIDI TETTI”, (in seguito indicato giornale sezionale), integrato dal sito www.anamarostica.it.

E' compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

La redazione è affidata al direttore responsabile che viene affiancato da un Comitato di redazione da lui proposto ed approvato dal C.D.S.

Del comitato di redazione fa parte di diritto il Presidente Sezionale.

Il direttore responsabile rimane in carica per un periodo illimitato, salvo rinuncia o diversa decisione del C.D.S.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i soci in regola con il pagamento della stessa.